

COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Allegato alla deliberazione consiliare n. 026 dd. 24.09.2007

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Salvago dott. Antonio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità e oggetto

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni Comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

3. Oltre alle norme contenute o richiamate in questo regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità comunale competente e gli ordini della Polizia Municipale, nonché dai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo pubblico ossia il suolo che rientra nel demanio o nel patrimonio pubblico, sia quello privato gravato da diritto reale che spetti allo Stato, alla regione, alla provincia od al Comune;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto in via esclusiva per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività' lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione da parte del Comune e può essere assoggettata al versamento di una tariffa secondo i regolamenti comunali speciali vigenti.

Articolo 3 Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia municipale o intercomunale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti comunali, appositamente individuati dall'Amministrazione e, relativamente ai servizi loro affidati, alle aziende o società affidatarie di servizi pubblici locali.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie alle prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.
6. Il funzionamento, le competenze e l'organizzazione del Corpo di Polizia urbana è disciplinato dallo specifico regolamento comunale in materia.
7. Chiunque violi la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 480.000.

TITOLO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Articolo 4
Comportamenti vietati

1. Oltre a quanto specificamente indicato negli articoli successivi, a salvaguardia delle esigenze di sicurezza, igiene, decoro e in ottemperanza al rispetto dei principi che regolano la convivenza civile, sul territorio comunale è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, fatti salvi gli interventi dei soggetti autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti ed edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane, giochi e attrezzature ludiche, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- e) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- f) collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici, salvo autorizzazione;
- g) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori e cestini dei rifiuti;
- h) ostruire corsi d'acqua, fossati, canali o laghetti nonchè versarvi solidi o liquidi;
- i) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- j) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disturbo o disagi alle persone o comunque essere causa di pericolo o disturbo, nonchè soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- k) sparare mortaretti, petardi, botti e razzi, salvo specifica autorizzazione.
- l) lavare veicoli sul suolo pubblico, anche se tale operazione sia eseguita senza far uso di acqua potabile.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00 fatta salva la sanzionabilità della violazione ai sensi di altre specifiche disposizioni di legge.

Articolo 5
Attività vietate su proprietà privata

1. A tutela delle incolumità, igiene e decoro pubblici, dalle finestre, terrazze e balconi prospicienti o comunque visibili dal suolo pubblico, è vietato:

- a) collocare qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) esporre su finestre o balconi vestiario od effetti personali in contrasto con il pubblico decoro nelle vie espressamente individuate con eventuale specifico provvedimento del Sindaco.

2. E' inoltre vietato ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, se visibili da pubblica via o piazza, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato a specifica autorizzazione. La sanzione di cui al comma 3 è applicata solo a seguito del mancato adempimento, da parte del soggetto interessato, all'intimazione a rimuovere il materiale, da effettuarsi tramite lettera raccomandata con la quale si stabilisce un termine per l'adempimento medesimo.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 6 Pozzi, vasche e fontane

1. E' vietato:

- a) lasciare aperti i rubinetti delle fontane pubbliche;
- b) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- c) immergersi nelle fontane pubbliche.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00.

Articolo 7 Norma di rinvio relativa alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia del suolo

1. Il deposito e la raccolta dei rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati sono effettuati con conferimento negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata per tipologia di rifiuti, secondo le modalità previste nel Regolamento comunale d'igiene, il quale stabilisce anche le sanzioni da applicare ai trasgressori.

2. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi

commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. La distribuzione di materiale pubblicitario e l'attività di volantinaggio sono disciplinate dal Regolamento comunale di igiene ambientale.

Articolo 8 Decoro delle facciate e delle recinzioni

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli ad usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e del paesaggio.

2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il Comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado, la rimessa in pristino o la manutenzione straordinaria dei luoghi o dell'edificio.

3. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti.

4. Più specifiche disposizioni in materia sono stabilite dal Regolamento edilizio comunale.

5. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti nell'elenco di cui all'articolo 94, l.p. n° 22/91, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

6. Gli ordini e i divieti di cui al comma 5 sono di competenza del Comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia.

Articolo 9 Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune.

2. L'Amministrazione comunale assegna il numero civico ed i relativi subalterni da apporsi per la prima volta a spese dell'Amministrazione comunale e successivamente a

spese del proprietario. Il medesimo mantiene in buono stato la numerazione e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili segnalano i numeri mancanti e quelli usurati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Successivamente, dopo la consegna da parte dell'Amministrazione, i numeri dovranno essere apposti entro ulteriori trenta giorni, a cura del proprietario.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

Articolo 10 Luminarie e addobbi

1. Le luminarie e gli addobbi oggetto del presente articolo consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2. Per la collocazione delle luminarie nelle festività natalizie è stabilito il periodo intercorrente tra il 15 novembre d'ogni anno ed il 15 gennaio dell'anno successivo, salvo espressa motivata deroga da parte del Sindaco.

3. L'Amministrazione comunale può individuare, per le manifestazioni di rilievo locale, altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie e addobbi. Se posti trasversalmente alle carreggiate stradali, la loro collocazione è effettuata ad altezza non inferiore a cinque metri dal piano della carreggiata medesima.

4. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Articolo 11 Accensione di fuochi

1. E' vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se i rifiuti vegetali provengono da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di valida certificazione rilasciata dall'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige o da altro analogo ente.

3. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.

4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Articolo 12

Mestieri e spettacoli girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a particolare tutela, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, comunque autorizzate.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DEL VERDE E SULL'ATTIVITA' AGRICOLA

Articolo 13

Verde pubblico

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione e comunque cogliere fiori e recidere piante;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) permettere agli animali custoditi di calpestare le aiuole.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Le attività ludiche sono consentite unicamente negli spazi appositamente individuati.

4. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, lett. b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00.

5. Chiunque violi le disposizioni del comma 1, lett. b), del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Articolo 14

Verde privato, rami e siepi

- 1. I rami e le siepi private non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
- 2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
- 3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
- 4. Chiunque esegua lavori di taglio e potatura deve rimuovere e smaltire tempestivamente gli scarti ed i residui vegetali.

5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito devono rimuovere fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. In caso d'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo, il Comune può ordinare che si provveda, entro un congruo termine, ad effettuare i necessari interventi. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il Comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 15

Trattamenti antiparassitari

1. Utilizzo dei prodotti fitosanitari. Resta fermo il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale, vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune, all'aperto o in locali ben ventilati

Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.

Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.

I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.

3. Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree recreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:

- 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di m.2,50;
- 30 metri con sistema di allevamento oltre i m.2,50 di altezza dal suolo.

Le distanze di rispetto previste al precedente paragrafo sono ridotte ad un terzo in prossimità delle piste ciclabili.

Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal presente comma, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.

Fermo restando il rispetto delle distanze previste dal presente comma, in prossimità di ospedali, case di riposo, residenze protette ed altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al comma precedente, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando, in particolare i seguenti elementi:

- La tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T9 e Nocivi (N));
- La velocità e la direzione del vento;
- La presenza di elevate temperature;
- La presenza o meno sull'atomizzatore dei dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.

Entro la fascia di rispetto prevista dal presente articolo, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che:

- Le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento dell'effetto deriva, quali ugelli antideriva (a pre-camera o ad iniezione d'aria), sistemi a tunnel, a deflettori, o a collettori, per il recupero del prodotto, ovvero di sensori in grado di erogare automaticamente la miscela fitoiatrica solo dove è presente la vegetazione;
- Le macchine irroratrici siano dotate di sistema di convogliamento a basso volume d'aria;
- Siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.

La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva o del sistema di convogliamento a basso volume d'aria sopra previsti deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali verifiche da parte degli addetti al controllo.

E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a.** Di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano, nelle vicinanze, persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- b.** Orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;
- c.** Di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;

- d. Di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
- e. Di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.

4. Manutenzione delle attrezzature

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e, conseguentemente, la riduzione degli effetti negativi sull'ambiente, vanno effettuati, periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

5. Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori

Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e non devono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani o abbandonati sul territorio.

- 6. Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, per le violazioni alla presente ordinanza si applica una sanzione amministrativa da 25,00 Euro a 150,00 Euro.

TITOLO IV
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 16
Limiti alle attività rumorose

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e fatte salve le successive particolari disposizioni previste per attività specifiche, il Sindaco con propria ordinanza ha facoltà di individuare le fasce orarie entro le quali non possono in via generale esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico.
2. In deroga agli orari stabiliti in via generale ai sensi del comma 1, con ordinanza del Sindaco potranno inoltre essere individuate determinate attività il cui esercizio è consentito in orari diversi, previa acquisizione dei pareri o nulla osta prescritti dalle norme in materia di inquinamento acustico, se dovuti.
3. Chiunque eserciti un'attività lavorativa in violazione delle disposizioni del presente articolo o senza osservare le prescrizioni contenute nell'atto d'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Articolo 17
Attività rumorose a carattere temporaneo

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo, che non rientrano nella disciplina di cui all'articolo 16, le seguenti:
 - a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o relative ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali, disciplinate dal successivo articolo 18;
 - b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno, disciplinate dal successivo articolo 19;
 - c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
 - d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
 - e) le gare motoristiche;
 - f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio;
 - g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
 - h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;

i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.

3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti è autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Articolo 18

Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del presente regolamento, se non particolarmente rumorose e svolte nei giorni feriali **dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove**, sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno due giorni prima del loro inizio.

2. Le attività che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idrodemolitrici, magli e martelli pneumatici sono soggette ad autorizzazione, da chiedere almeno cinque giorni prima del loro inizio, indicando nella domanda gli interventi che si intendano adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose.

3. Il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire gli orari entro i quali è consentito l'uso di macchinari particolarmente rumorosi, prevedendo anche eventuali deroghe per particolari lavorazioni nel caso in cui il cantiere sia munito di idonee schermature fonoassorbenti.

4. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e personalmente gli amministratori di edifici sensibili nel raggio di duecento metri dal cantiere sul calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.

5. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 19

Attività di piccola manutenzione e simili

1. Il Sindaco può, con propria ordinanza, stabilire le fasce orarie entro le quali sono vietate le attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), sia in ambiente chiuso che esterno, anche differenziandole nelle giornate festive rispetto ai giorni feriali.

2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le attività siano svolte ad almeno cinquecento metri dalle abitazioni.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 20 **Rumori e vibrazioni da attività domestiche**

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettano vibrazioni significativamente percepibili dagli abitanti delle abitazioni contigue è sospeso **dalle ore ventitre alle ore sei del giorno successivo.**

2. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito **dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore venti.**

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 21 **Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 16.

2. Ai responsabili dei circoli di cui al comma 1 che violano le previsioni del presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

Articolo 22 **Esercizi pubblici e attività commerciali**

1. Il funzionamento di giochi elettronici, campi di bowling e di bocce e altri intrattenimenti rumorosi all'esterno di esercizi pubblici è sempre consentito **dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré**, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di concedere deroghe motivate che consentano l'ampliamento dell'orario.

2. Ai gestori/titolari degli esercizi di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Il gestore di pubblico esercizio, se la somministrazione e l'intrattenimento avviene anche in ambiente esterno, informa i clienti dell'obbligo di non tenere comportamenti lesivi della pubblica quiete e segnala l'eventuale protrazione di detti comportamenti alle forze di polizia.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 23

Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

1. I conducenti di veicoli a motore, qualora si fermino per più di due minuti, sono tenuti a spegnere il motore.

2. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo di autoveicoli devono essere utilizzati in modo che il suono dagli stessi prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 24

Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici dovranno essere usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.

2. E' vietato l'uso o il lancio di petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.

3. L'uso di petardi e materiali pirotecnici **è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno**, salva la deroga dalle ore zero alle ore sei del primo gennaio e ferme restando eventuali ulteriori specifiche restrizioni disposte con ordinanza del Sindaco.

4. Il presente articolo non si applica ai fuochi d'artificio, che debbono essere specificamente autorizzati, con relativa specificazione degli orari di sparo.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 25

Manifestazioni, attività ricreative e concerti

1. Salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, le manifestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del presente regolamento possono svolgersi **dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré** e sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio.
2. Sono altresì soggette ad autorizzazione le manifestazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del presente regolamento. Esse si svolgono **dalle ore nove alle ore dodici, dalle ore quindici alle ore diciotto e dalle ore venti alle ore ventitre**, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
3. Gli orari di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere motivatamente derogati mediante autorizzazione dell'Organo comunale competente.
4. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga lo svolgimento delle manifestazione di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito di siti idonei così come definiti all'articolo 17, comma 3.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 26

Pubblicità fonica commerciale

1. La pubblicità fonica commerciale, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, nei giorni feriali, **dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove**.
2. La pubblicità fonica commerciale non è consentita nelle vie e piazze interessate da presenza di edifici sensibili come definiti nell'articolo 17 comma 2.
3. Il presente articolo non si applica alla propaganda fonica di natura politica ed elettorale che è disciplinata dalle norme speciali di settore.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 27

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni

vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 28

Sanzioni amministrative

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per violazione alle disposizioni del presente capo consegue:

- a) la sospensione dell'attività fino alla accertata osservanza delle prescrizioni impartite;
- b) la revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute violazioni.

2. Per comportamenti recidivi e violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni in deroga è comminata una sanzione compresa tra euro 80,00 ad euro 480,00.

Articolo 29

Norma di rinvio in materia di inquinamento acustico

1. Per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni ed ai limiti stabiliti nella normativa provinciale in materia di inquinamento acustico, integrate eventualmente con ordinanze del Sindaco.

TITOLO IV
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 30
Animali domestici

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. I proprietari di animali sono tenuti a comunicare la detenzione degli stessi nei casi e con le modalità previste dalle specifiche norme in materia.
3. E' vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti. Qualora l'Amministrazione comunale accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, dopo aver acquisito il parere dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
5. Qualora, nonostante idonea recinzione, gli animali da un'area privata disturbino o spaventino chi percorra le aree limitrofe adibite a pubblico transito, dovranno essere installate idonee barriere oscuranti. L'Amministrazione comunale, accertata la necessità di tali barriere, invia a tal fine la relativa richiesta di installazione, prescrivendo un termine entro cui adempiere.
6. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge 14 ottobre 1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), dalla L.P. 1 agosto 2003 n. 5 (Disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe canina e per l'attuazione della legge n. 281/1991) e dalla legge 20 luglio 2004 n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 31
Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è vietato in tutto il territorio comunale:
 - a) offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;

b) utilizzare animali in spettacoli, gare, combattimenti e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie;

c) utilizzare animali per la pratica dell'acconteraggio e comunque è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o da svezzare.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Articolo 32 **Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 comma 1, lett. b), del presente regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detenga specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di timore per terzi.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di settore, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Articolo 33 **Mantenimento e conduzione dei cani e degli animali in genere**

1. A tutela della incolumità pubblica e privata, sul suolo pubblico i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio, di lunghezza tale da consentire il controllo dell'animale.

2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, sotto il costante controllo dell'accompagnatore dell'animale.

3. Nei luoghi e nei locali privati aperti al pubblico deve essere segnalata all'esterno la presenza di cani ed essi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. La museruola è inoltre prescritta in luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.

4. In luoghi pubblici e privati, cani di taglia piccola e media non possono essere tenuti in spazi inferiori a otto metri quadrati per animale, se di taglia grossa non inferiore a sedici metri quadrati.

5. Quando i cani siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena di metri 5, ovvero di metri 3 qualora la catena possa scorrere su una fune aerea di almeno 5 metri di lunghezza, collocata ad altezza non superiore a 2 metri.

6. I cani tenuti alla catena devono poter raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo.

7. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo a chi conduca su suolo pubblico cani od altri animali, provvedere alla rimozione delle deiezioni degli stessi a mezzo d'idoneo attrezzo e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani, in involucro chiuso. Tale disposizione non si applica ai non vedenti qualora impieghino cani addestrati per la loro guida.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo ai commi 1, 2, 3, 8 e 10, salve per quest'ultimo diverse disposizioni di settore, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

9. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 ad euro 450,00.

Articolo 34

Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietato, nelle vie, piazze, giardini e altri spazi pubblici, lasciare cibo per piccioni, gatti od altri animali randagi.

3. L'eventuale distribuzione di cibo in spazi privati deve essere fatta osservando cautele che evitino disagi al decoro ed all'igiene, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l'asportazione delle ciotole e dei resti di cibo.

4. Ai sensi del comma 1, quando particolari esigenze di natura igienico sanitaria lo richiedano, il Sindaco, con ordinanza motivata, può disporre il divieto temporaneo, anche soltanto in particolari zone, di distribuzione del cibo per animali, ancorchè con cautele di cui al comma precedente.

5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo o quelle dell'ordinanza sindacale di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 35 **Allontanamento di volatili**

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili non è consentito.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

Articolo 36 **Apicoltura**

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di cinque metri nelle altre direzioni rispetto:
 - a) ai confini di proprietà;
 - b) agli edifici di civile abitazione;
 - c) agli opifici nei quali una o più persone svolgano la propria attività, anche se temporaneamente;
 - d) alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore può non rispettare tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o siano interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzione di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.
3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.
4. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60,00 ad euro 360,00.

TITOLO V
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 37
Commercio itinerante

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, del commercio itinerante è vietato:
 - a) nei centri storici al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesaggistico ed ambientale;
 - b) dove sia vietata la sosta ai sensi del codice della strada ed ovunque la fermata di un veicolo costituisca pericolo o intralcio per la circolazione stradale e non vi sia spazio sicuro per la sosta degli acquirenti;
 - c) davanti agli ingressi di ospedali, case di cura, luoghi di culto o dedicati alla memoria dei defunti, per motivi di sicurezza stradale e di tutela ambientale e monumentale;
 - d) in luoghi non opportunamente pavimentati e soggetti a sollevamento di polvere nonché in prossimità di scavi o cantieri o di fonti di inquinamento, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza;
 - e) all'interno di parchi pubblici, aperti o recintati, compresi i viali e le strade di attraversamento, per motivi di tutela paesaggistico – ambientale;
 - f) a distanza inferiore a cento metri dai parchi di divertimento, a cinquanta metri da strutture installate per manifestazioni sportive, ricreative, religiose, culturali, popolari e patronali e a trecento metri da fiere e mercati, per motivi di sicurezza e polizia stradale, sono escluse dai divieti le attività di vendita svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati;
 - g) nelle vie indicate all'articolo 5 delle disposizioni e criteri generali in materia di commercio su aree pubbliche del Comune;
 - h) nei luoghi indicati alle lettere a), c), e), f) il commercio ambulante è esercitato previo rilascio del permesso temporaneo.

2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4, recante "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento".

Articolo 38
Igiene degli alimenti esposti in vendita

1. Nell'ambito delle attività di commercio su area pubblica, l'esercente assicura adeguata protezione ai prodotti alimentari posti in vendita dagli agenti atmosferici ed inquinanti.
2. Tutti i prodotti sfusi destinati all'alimentazione sono inoltre collocati ad altezza superiore a metri 0,50 dal piano di calpestio.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO VI°

NORME FINALI

Articolo 39 Sanzioni

1. Le sanzioni previste dal Regolamento non si applicano qualora le violazioni accertate siano punibili in forza di leggi dello Stato, della Regione o della Provincia, secondo l'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n° 689.
2. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative per esse determinate secondo i principi ed il procedimento previsti dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e dall'art. 7 bis D.l.gs 18 agosto 2000, N° 267
3. Sono fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 22/97 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada.
4. La violazione alle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
5. Quando non sia diversamente stabilito, le violazioni delle ordinanze emesse dal Sindaco sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 ad 500,00.

Articolo 40 Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia eventuali precedenti norme regolamentari in materia nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

NOTA

**NEL CALCOLO DEL MINIMO E NEL MASSIMO EDITTALE DELLE SANZIONI E' OPPORTUNO MANTENERE SEMPRE UN RAPPORTO DI UNO A SEI:
PER ESEMPIO MINIMO 25,00 EURO MASSIMO 150,00 EURO oppure MINIMO 50,00 EURO MASSIMO 150,00 EURO.**

QUESTO RAPPORTO RISULTA IMPORTANTE NEL CALCOLARE IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 16 DELLA LEGGE 689/81 CHE RECITA: " *E'ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.*

MANTENERE COME DETTO IL RAPPORTO DI 1 A 6 PERMETTE DI FAR COINCIDERE L'IMPORTO DA PAGARE IN MISURA RIDOTTA ALLA TERZA PARTE DEL MASSIMO ED AL DOPPIO DEL MINIMO SENZA CAUSARE POSSIBILI ERRORI.